

# Recenti sviluppi della legislazione indiana

## Contenuti

1. Riforma del diritto societario indiano (c.d. *Companies Act 2013*)

2. Principali modifiche alla c.d. *FDI Policy (Foreign Direct Investment Policy)*

3. Novità legislative in tema di politica degli investimenti diretti indiani all'estero (*Overseas Direct Investment*) e del c.d. *Liberalised Remittance Scheme*

## 1. Riforma del diritto societario indiano (c.d. *Companies Act 2013*)

Le due camere del Parlamento indiano (*Upper House* e *Lower House*) hanno approvato, rispettivamente in data 18 dicembre 2012 e 8 agosto 2013, un'importante riforma del diritto societario indiano (c.d. *Companies Act 2013*) che ha ricevuto l'assenso del Presidente indiano in data 29 agosto 2013 e che si pone l'obiettivo di modernizzare, semplificare e rendere più trasparente il diritto societario indiano. Ai sensi della legge indiana, il nuovo *Companies Act 2013* entrerà in vigore e sostituirà, quindi, l'attuale *Companies Act 1956*, man mano che il Governo indiano pubblicherà i relativi articoli sulla Gazzetta Ufficiale indiana.

A tale riguardo, in data 12 settembre 2013, a seguito della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale indiana, sono entrati in vigore 98 articoli su 470 del nuovo *Companies Act 2013*. Gli altri articoli del *Companies Act 2013* dovrebbero entrare in vigore nei prossimi mesi. Ad ogni modo, molte previsioni del nuovo *Companies Act 2013* richiederanno l'adozione da parte del Governo indiano di una specifica normativa di attuazione al fine di renderle pienamente operative.

Una delle principali anomalie riscontrate nel nuovo *Companies Act 2013* è la mancanza di disposizioni transitorie. Questa mancanza potrebbe creare non poche difficoltà nel gestire il passaggio dal vecchio al nuovo *Companies Act*. Diversi autori indiani auspicano che tali disposizioni transitorie siano introdotte dal Governo indiano in sede di adozione della normativa necessaria al fine di rendere operative le nuove previsioni.

Se si desiderano ricevere maggiori informazioni e chiarimenti in merito alle riforme del diritto societario indiano introdotta dal *Companies Act 2013* (*corporate social responsibility*, azione di responsabilità, riduzione del capitale, liquidazione, *mergers*, operazioni con parti correlate etc. etc.) si rinvia al seguente [link](#).

## 2. Principali modifiche alla c.d. *FDI Policy (Foreign Direct Investment Policy)*

Il Governo indiano ha recentemente approvato alcune riforme della *FDI Policy*, ossia la normativa che disciplina gli investimenti stranieri diretti nel capitale delle società indiane, nel settore del *retail* ed in altri settori.

Le modifiche legislative adottate (entrate in vigore il 22 agosto 2013) sono principalmente finalizzate a chiarire alcuni punti delle precedenti riforme introdotte alla *FDI Policy* al fine di agevolare l'ingresso di capitale straniero nell'economia indiana.

### 2.1 *Retail* multi-marca

Gli investimenti stranieri in società indiane operanti nel settore del commercio al dettaglio multi-marca continuano ad essere consentiti, previa autorizzazione governativa, sino al 51% del capitale sociale e purché l'investimento minimo sia pari ad almeno USD 100 milioni. Tuttavia, le recenti riforme hanno modificato alcune delle attuali condizioni previste ai fini dell'investimento straniero nel settore *retail* multi-marca. In particolare, si segnala quanto segue:

- (a) prima della riforma si prevedeva che almeno il 50% del totale degli investimenti effettuati dall'investitore dovesse essere rivolto alle infrastrutture c.d. di *backend*. La riforma, pur mantenendo la suddetta condizione, prevede che la suddetta percentuale del 50% debba essere calcolata sull'ammontare dell'investimento minimo richiesto (*i.e.*, USD 100 milioni) e non quindi sul totale degli investimenti effettuati;
- (b) si chiarisce che per piccola impresa indiana, dalla quale l'operatore multi-marca deve acquisire almeno il 30% dei prodotti/lavorazioni, si intende l'azienda avente investimenti in impianti e macchinari in misura complessiva

non eccedente USD 2 milioni (prima della riforma l'importo era di USD 1 milione); inoltre si chiarisce che il suddetto parametro di USD 2 milioni dovrà essere tenuto in considerazione al momento del "*first engagement*" tra la suddetta azienda e l'operatore multi-marca;

- (c) prima della riforma si prevedeva che i punti vendita potevano essere aperti solamente in città aventi determinati requisiti demografici e di estensione territoriale (oltre 1 milione di abitanti ed oltre 10 Km di estensione). Con riferimento al primo requisito, la riforma stabilisce che l'operatore multi-marca potrà ora aprire punti vendita anche in città con una popolazione inferiore ad 1 milione di abitanti, previa autorizzazione del relativo Stato indiano. Resta fermo che continuano a trovare applicazione le norme di ciascuno Stato indiano applicabili al settore *retail*.

## 2.2 Retail mono-marca

Con riferimento al settore *retail* mono-marca, si segnalano le seguenti principali modifiche:

- (a) l'investimento straniero nel settore *retail* mono-marca sino al 49% del capitale sociale è soggetto alla procedura di autorizzazione automatica (c.d. *automatic route*) che viene gestita dalla Reserve Bank of India ("RBI"), mentre l'investimento straniero superiore al 49% del capitale sociale richiede l'autorizzazione governativa (c.d. *government approval route*);
- (b) prima della riforma l'investimento nel settore *retail* mono-marca era consentito ad *un solo* investitore straniero, fosse esso proprietario del marchio ovvero titolare di un accordo con il proprietario del marchio ai fini della commercializzazione dei relativi prodotti nel mercato indiano. La riforma consente ora a *più investitori* stranieri (aventi le caratteristiche di cui sopra) di investire e commercializzare il medesimo prodotto mono-marca nel mercato indiano;
- (c) la società indiana che svolge l'attività di commercializzazione dovrà dare evidenza alle autorità di seguito indicate di essere proprietaria del marchio ovvero di avere concluso con il proprietario del marchio un accordo per la commercializzazione del relativo prodotto, nonché presentare, al momento della richiesta della relativa autorizzazione, la lista dei prodotti commercializzati. Tali informazioni dovranno essere fornite alla RBI ovvero al Governo indiano, a seconda della procedura "autorizzatoria" richiesta. Ogni modifica alla suddetta lista richiederà un'informativa alla RBI ovvero una previa autorizzazione del Governo indiano, a seconda dei casi;
- (d) con riferimento agli investimenti in misura superiore al 51% del capitale sociale, prima della riforma si prevedeva che almeno il 30% del valore dei prodotti venduti doveva essere generato da lavorazioni/forniture eseguite da operatori indiani di piccole dimensioni (aziende o artigiani); con la riforma si stabilisce che l'approvvigionamento di prodotti e attività locale, nella misura del 30% del valore dei prodotti, debba essere preferibilmente e solo ove possibile effettuata mediante ricorso a fornitori indiani di piccole dimensioni (artigiani o aziende).

Si evidenzia, infine, che agli investitori stranieri operanti nel settore del *retail* multi-marca ovvero mono-marca in India continua ad essere inibita la commercializzazione *online* dei prodotti.

## 2.3 Modifiche alla FDI Policy nei settori diversi dal retail - modifica alla definizione di "controllo" di società

Con riferimento all'investimento straniero diretto nel settore petrolifero, rimane invariato il limite massimo del 49% del capitale sociale, mentre la relativa procedura autorizzatoria è stata modificata da governativa in automatica.

Con riferimento al settore del trasporto aereo, si segnala che un operatore straniero potrà investire sino al 49% del capitale sociale di società indiane previa autorizzazione del Governo indiano.

Nel settore della difesa, nel caso di investimenti stranieri diretti sino al 26% del capitale sociale rimane la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione del Governo indiano. Gli investimenti superiori al 26% del capitale sociale sono ora consentiti ma richiedono una preventiva autorizzazione del *Cabinet Committee on Security* che valuterà la richiesta caso per caso e a condizione che l'investimento consenta all'India di "*accedere ad una tecnologia moderna e all'avanguardia*". La riforma non fornisce delle linee guida a cui il Governo indiano dovrà attenersi nel valutare la sussistenza di tale requisito, pertanto la discrezionalità del Governo rimane molto ampia.

Nel settore dei servizi di telecomunicazione vengono ora ammessi investimenti stranieri diretti sino al 100% del capitale sociale. Gli investimenti sino al 49% del capitale sociale sono soggetti alla procedura automatica mentre quelli oltre il 49% richiedono l'autorizzativa preventiva del Governo indiano.

Infine, il Governo indiano ha modificato, ampliandola, la definizione di "controllo" contenuta nella *FDI Policy*. Ai fini della suddetta normativa per "controllo" si intende ora non solo il potere di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, ma anche il potere di controllare la gestione ovvero le politiche decisionali della società, per mezzo, a titolo esemplificativo, della partecipazione societaria ovvero di diritti di gestione ovvero di accordi parasociali ovvero di accordi di voto. Pertanto, si è passati da una definizione di controllo "oggettiva" ad una "soggettiva" con conseguente aumento del potere discrezionale delle autorità competenti nello stabilire se in alcune ipotesi vi sia o meno una situazione di controllo di una società indiana, e quindi l'applicazione della relativa normativa.

Per una disamina completa dei termini e delle condizioni della *FDI Policy* indiana, si rinvia al seguente [link](#).

### 3. Novità legislative in tema di politica degli investimenti diretti indiani all'estero (*Overseas Direct Investment*) e del c.d. *Liberalised Remittance Scheme*

La RBI, nel tentativo di incentivare e liberalizzare gli investimenti diretti di soggetti indiani all'estero, aveva precedentemente consentito, secondo la procedura autorizzatoria automatica (c.d. *automatic route*), alle società residenti in India di effettuare investimenti all'estero sino al 400% del relativo patrimonio netto (come risultante dall'ultimo bilancio revisionato) e alle persone fisiche residenti in India di effettuare rimesse di denaro all'estero sino a USD 200.000 durante un esercizio finanziario (da aprile a marzo) in conformità al c.d. *Liberalised Remittance Scheme*.

Tuttavia, il 14 agosto 2013 la RBI, nel tentativo di limitare l'uscita di valuta straniera e sostenere la moneta locale, ha adottato una circolare, alla quale sono seguiti alcuni chiarimenti, con la quale, con effetto immediato ma non retroattivo, ha apportato alcune modifiche alla politica degli investimenti diretti indiani all'estero e al *Liberalised Remittance Scheme*.

#### 3.1 Novità in relazione agli *Overseas Direct Investments*

- (a) Riduzione del limite massimo degli investimenti all'estero da parte di una società indiana dal 400% al 100% del relativo patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio revisionato: tuttavia la RBI ha chiarito che le società indiane potranno continuare ad effettuare investimenti all'estero sino al 400% del relativo patrimonio netto a condizione che la società abbia ottenuto le relative risorse finanziarie mediante un finanziamento commerciale esterno (c.d. *External Commercial Borrowing*) ed in conformità alle linee guida e alle politiche previste dalle autorità indiane per i suddetti finanziamenti;
- (b) la suddetta riduzione si applica anche agli investimenti effettuati da società indiane in "*overseas unincorporated entities*" nel settore dell'energia e delle risorse naturali;
- (c) gli investimenti diretti esteri eccedenti il suddetto limite del 100% del patrimonio netto dovranno essere previamente autorizzati dalla RBI;
- (d) la suddetta riduzione non si applica agli investimenti diretti esteri effettuati nel settore petrolifero da parte delle seguenti società: Navratha Public Sector Undertakings, ONGC Videsh Limited e OIL Indai Limited.

#### 3.2 Novità in relazione al c.d. *Liberalised Remittance Scheme*

- (a) Riduzione, per le persone fisiche residenti in India, del limite massimo delle rimesse di denaro all'estero da USD 200.000 a USD 75.000 durante un esercizio finanziario;
- (b) le rimesse di denaro effettuate ai sensi del *Liberalised Remittance Scheme* non potranno essere utilizzate per acquistare, direttamente o indirettamente, beni immobili all'estero;

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

#### Milano

**Rosario Zaccà**  
Tel. +39 02 763741  
rzacca@gop.it

#### Abu Dhabi

**Francesca Cesca**  
Tel: +971 2 815 3333  
fcesca@gop.it

**Luca Giannini**  
Tel. +971 2 815 3333  
lgiannini@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

[www.gop.it](http://www.gop.it)

- (c) le rimesse di denaro effettuate ai sensi del *Liberalised Remittance Scheme* potranno essere utilizzate per effettuare all'estero *'bona fide business activities'*;
- (d) le rimesse di denaro effettuate ai sensi del *Liberalised Remittance Scheme* non potranno essere utilizzate per compiere attività illegali (come ad esempio attività di *"margin trading"* ovvero nel settore delle lotterie);
- (e) il suddetto limite di USD 75.000 si applica anche per regali ovvero prestiti a parenti non residenti in India.